

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2773 del 16/06/2020
Oggetto	Rif. SUAP 649/2019. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta LA BANDINA s.s. per insediamento di Langhirano. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2853 del 16/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;
- il Regolamento regionale 3/2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Langhirano in data 22/11/2019 prot. n. 21084 e acquisita al protocollo Arpae n. PG 180580 del 22/11/2019, presentata dalla Ditta La Bandina s.s. con gestore e legale rappresentante il Sig. Federico Oppici, con sede legale in Langhirano, via Bandina n. 3 di Casatico per lo stabilimento ubicato in Langhirano, via Bandina n. 3 di Casatico, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

➔ **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

➔ **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 18/02/2020 prot. n. PG 29573 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 194298 del 18/12/2019;

RILEVATI

- la relazione del 03/12/2019 del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma che si occupa di utilizzazione agronomica;
- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT001380-2020-P del 16/01/2020, acquisito al prot. Arpae n. PG 7115 del 16/01/2020, *allegato alla presente per costituire parte integrante;*

- la comunicazione della Ditta, pervenuta tramite SUAP in data 09/03/2020 prot PG 37722;
- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot PG 40057 del 12/03/2020;
- il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Langhirano con nota del 19/05/2020 prot. n. 7468, acquisito al prot. Arpae n. PG 72679 del 19/05/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...di rientrare nei criteri stabiliti dall'art.272 comma 1 del D.lgs 152/06 e smi come impianto/attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e pertanto non necessita della specifica autorizzazione..."*;

EVIDENZIATO che in merito agli scarichi idrici:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...Sono presenti reflui civili provenienti da servizi igienici e cucine delle abitazioni facenti parte del complesso rurale che confluiscano in una fossa Imhoff e successivamente raccolte in un serbatoio a tenuta (tampa), della capacità di 25.000 litri per utilizzazione agronomica. Al serbatoio sono convogliate anche le acque reflue provenienti dal lavaggio attrezzature e pavimenti previa decantazione e filtrazione in pozzetto. L'acqua di lavaggio delle botti unitamente alle fecce che si ottengono durante i travasi sono raccolte in apposito serbatoio a tenuta per il conferimento a ditte specializzate per il loro riutilizzo (distilleria)...Alla luce di quanto dichiarato risulta che non sono presenti scarichi di acque reflue di nessuna natura..."*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta La Bandina s.s. con gestore e legale rappresentante il Sig. Federico Oppici, con sede legale in Langhirano, via Bandina n. 3 di Casatico per lo stabilimento ubicato in Langhirano, via Bandina n.

3 di Casatico, relativo all'esercizio dell'attività di "Attività di coltivazione della vite, cereali, foraggi e trasformazione delle uve in vino", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 0 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'utilizzazione agronomica al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione del 03/12/2019 del competente Ufficio di Arpae – SAC di Parma sopra richiamata che si riporta:

L'Azienda ha sostanzialmente prodotto quanto richiesto dal Regolamento Regionale n°3/2017 vigente in materia. Non si rilevano anomalie e non necessitano integrazioni o prescrizioni per quanto riguarda la materia trattata.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano con nota del 19/05/2020 prot. n. 7468, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impatto acustico e utilizzazione agronomica.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare

interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 33404/2019

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Parma 16/01/2020

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT001380-2020-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT046239-2019
Vs. rif.: SUAP 649/2019

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere ditta La Bandina SS –
LANGHIRANO.**

In merito alla pratica in oggetto siamo a precisare che a seguito di verifiche effettuate dai servizi preposti della scrivente azienda la zona dove la ditta è ubicata non risulta servita da pubblica fognatura.

L'istanza in oggetto non è pertanto di competenza della scrivente Azienda, gestore del SII per il Vs. spettabile Comune per gli scarichi in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
Cod. Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici



PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

Prot. n°(vedi pec)

Langhirano, 19 Maggio 2020

Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Viale Bottego, 9
PARMA

Pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP: 649/2019/CME/SU del 15/11/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale

LA BANDINA S.S.

posto in Langhirano, località Casatico, Via Bandina, 3

Parere di conformità per *“impatto acustico”*

In riferimento alla istanza di A.U.A. pervenuta in data 22/11/2019, prot. n°21084 si prende atto di quanto dichiarato nell'elaborato “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” del 07/11/2019 dal quale si evince che ai sensi della L.447/95, degli artt. 1 e 4 dal DPR 227/11 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto:

“non rientra tra quelle elencate nell'allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento”.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(ing. Michele Giordani)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.